

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO	- Presidente -
Dott. MARCO ROSSETTI	- Consigliere -
Dott. AUGUSTO TATANGELO	- Consigliere -
Dott. RAFFAELE ROSSI	- Consigliere -
Dott. GIOVANNI FANTICINI	- Consigliere Rel. -

Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, Legge n. 898/1970 (ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c.) - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio necessario del coniuge obbligato - Configurabilità.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11384/2023 R.G.

proposto da

LIVIA
rappresentata e difesa dall'avv.
, con domicilio digitale *ex lege*

- ricorrente -

contro

FININVEST REAL ESTATE & SERVICES S.P.A. (FININVEST RES S.P.A.), rappresentata e difesa dall'avv.

, con domicilio digitale *ex lege*

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 729 del 3/3/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025
dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
lette le memorie delle parti;

RILEVATO CHE

– ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 898 del 1970, Livia notificava alla Fininvest Real Estate & Services (o Fininvest RES) S.p.A., istanza volta ad ottenere dalla società – datrice di lavoro del coniuge obbligato, Alfonso



– il versamento diretto dell’assegno di mantenimento, proprio e della figlia, nonché il titolo esecutivo, costituito dall’ordinanza della Corte d’appello di Milano del 20/3/2017;

– con successivo atto di precetto la intimava alla società il pagamento dell’importo complessivo di € 26.540,71, oltre ad accessori di legge e interessi, asserendo che la Fininvest RES aveva corrisposto somme inferiori rispetto a quelle dovute, in quanto: a) non erano state effettuate le trattenute sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità del dipendente; b) non erano state effettuate le trattenute sulle somme restituite interamente a da parte di Fininvest RES a seguito della rinuncia da parte della a un precedente pignoramento; c) non erano state operate le trattenute a far data dalla notifica dell’istanza ex art. 8 legge n. 898 del 1970;

– Fininvest Real Estate & Services S.p.A. proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per contestare il diritto di Livia di procedere ad esecuzione forzata;

– con la sentenza n. 4861 del 26/5/2021, il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione e dichiarava la carenza del diritto di procedere *in executivis* per la somma del precetto;

– Livia impugnava la decisione del giudice di prime cure, lamentando – per quanto qui rileva – la «Nullità, illegittimità della sentenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 112, 132 c.p.c. - Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per motivazione mancante, apparente o, comunque, *contra ius*. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, 6° comma, della legge n. 898/70, in combinato disposto con gli artt. 115 cpc, 2094 cc, 2967 cc.», per essere il Tribunale incorso in extrapetizione, avendo contemporaneamente emesso un provvedimento diverso da quello richiesto e fondato l’accoglimento dell’opposizione su un proprio autonomo ragionamento, del tutto svincolato dalle richieste giudiziali e dalle prove acquisite: l’appellante affermava di non avere «mai sostenuto di non essere stata pagata dalla Fininvest RES, ma di aver percepito somme minori rispetto a quelle dovute



in quanto Fininvest RES non ha applicato la trattenuta ex art. 8 legge 898/70 a tutte le somme dovute al proprio dipendente ovvero ha applicato la trattenuta in data diversa da quella della notifica dell'obbligo». Inoltre, con l'appello si eccepiva la «Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria ed errore di diritto. Violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell'art. 8 della legge n. 898/70 per non aver operato le trattenute su somme restituite interamente a a seguito della rinuncia a (precedente) pignoramento», nonché la «Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per motivazione contraddittoria ed errore di diritto. Violazione e/o falsa ed erronea applicazione della legge per non aver fatto decorrere i pagamenti dalla data di notifica dell'istanza ex art. 8 L.D. avvenuta il 20.12.2017»;

– la Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 729 del 3/3/2023, respingeva l'impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado;

– avverso tale decisione Livia proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi;

– resisteva con controricorso la Fininvest Real Estate & Services S.p.A;

– le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

– all'esito della camera di consiglio del 5/2/2025, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE

– è superfluo illustrare i motivi d'impugnazione, in quanto la presente controversia risulta inficiata da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare *ex officio*;

– si pone, infatti, la questione della partecipazione del debitore principale – e, cioè, del coniuge obbligato Alfonso – al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. (esula, invece, dal *thema decidendum* la questione – che rimane impregiudicata – attinente alla necessità o superfluità di un



suo coinvolgimento nel processo esecutivo intentato nei confronti del datore di lavoro);

– in base all’art. 8, comma 3, della Legge n. 898 del 1970, come modificato dall’art. 12 della Legge n. 74 del 1987, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame (ora abrogato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 e sostituito dall’art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., di analogo tenore), «Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.»;

– nel caso in esame, Livia si è avvalsa della succitata disposizione, dapprima notificando al datore di lavoro di Alfonso l’istanza di versamento diretto delle somme dovute dall’obbligato e, poi, minacciando con precetto l’azione esecutiva nei confronti della Fininvest Real Estate & Services S.p.A. per le somme asseritamente non corrisposte;

– la norma speciale stabilisce che il coniuge inadempiente dev’essere informato dell’invito al versamento diretto rivolta al datore di lavoro, attraverso la sua comunicazione da parte del coniuge istante; nessuna specificazione concerne il prosieguo, in caso di mancato pagamento da parte del terzo;

– in base ad un’interpretazione fondata sul dato letterale, ma pure sulla *ratio legis* di *favor* per il coniuge creditore, si rinviene nelle parole «azione diretta esecutiva» lo scopo del legislatore di escludere l’espropriazione “indiretta” e, cioè, quella che si svolge attraverso il pignoramento presso terzi



ex artt. 543 ss. c.p.c. nei confronti del debitore principale e del *debitor debitoris* e che si conclude con un'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., la quale soltanto costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo: l'art. 8, comma 3, Legge n. 898 del 1970 (al pari dell'art. 437-bis.37, comma 2, c.p.c.) non prevede, invece, la formazione di un nuovo titolo da impiegare contro il datore di lavoro, bensì una eccezionale ipotesi di estensione soggettiva – *ultra partes* – dell'efficacia del titolo originario, formato contro il coniuge obbligato;

– se nell'esecuzione intrapresa contro il terzo sono proposte opposizioni ex art. 615 c.p.c. che, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, sono volte a contestare l'*an* o il *quantum* del diritto di agire *in executivis* del coniuge creditore, è evidente l'interesse del coniuge obbligato – e lavoratore – a partecipare al giudizio: viene in rilievo, difatti, l'esatta consistenza del suo obbligo e la decisione (avente attitudine al giudicato) è idonea ad incidere sulla sua liberazione nei confronti del precedente o sul suo diritto di credito verso il datore di lavoro;

– la controversia *de qua* è paradigmatica: la contestazione svolta da Fininvest RES, con opposizione pre-esecutiva, attiene proprio all'ammontare delle somme che la società avrebbe dovuto corrispondere alla prelevandole dagli emolumenti dovuti al sicché la decisione della controversia investe direttamente la sfera giuridica di quest'ultimo: e, segnatamente, la sua maggiore o minore liberazione nei confronti del coniuge, il preciso ammontare del suo credito verso la datrice di lavoro e l'eventuale diritto di quest'ultima a ripetere somme corrispostegli in eccedenza;

– si deve dunque ravvisare, nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal datore di lavoro e non concernente la pignorabilità dei beni, il litisconsorzio necessario del debitore principale, pretermesso *ab origine* nella presente controversia;

– la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con



rinvio, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c. al giudice di primo grado, per provvedere all'integrazione del contraddittorio.

– si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l'esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato;

P. Q. M.

La Corte

cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 febbraio 2025.

Il Presidente

Franco De Stefano

